



GESTIONE DI
PATRIMONI E
CONSULENZA
FINANZIARIA
INDIPENDENTE

POLICY DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

AGGIORNATA DAL CDA DEL 20 MARZO 2024

AGGIORNATA DAL CDA DEL 19 DICEMBRE 2018

AGGIORNATA DAL CDA DEL 27 MAGGIO 2016

APPROVATA DAL CDA DEL 22 LUGLIO 2015

4TIMING SIM S.P.A.

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 44 – 10123 TORINO

1. PARTE GENERALE

La presente strategia di trasmissione degli ordini (la “**Policy**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di 4Timing SIM S.p.A., alla luce di quanto previsto dall’art. 46 e ss. del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (il “**Regolamento Intermediari**”), delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/65/EU (“**MIFID II**”) e dal Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (il “**Regolamento MiFIR**”).

4Timing Sim S.p.A. (“**4Timing**” o la “**SIM**”) nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli è tenuta a:

- definire ed attuare misure per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini che le consentano di ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini dei propri clienti (c.d. *best execution policy*),
- fornire informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla predetta strategia.

Al fine di fornire le informazioni sopra citate, 4Timing effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l’esecuzione.

La data di redazione della presente Policy e dei successivi aggiornamenti viene riportata in prima pagina, ove è mantenuta traccia dell’edizione della Policy e delle relative revisioni.

1.1 FINALITÀ

La stesura della Policy è finalizzata all’identificazione strutturata e trasparente, nell’ambito della trasmissione ordini per conto dei portafogli gestiti (“**GP**”), dei criteri di selezione delle controparti di cui la SIM si avvale nel disporre gli ordini della clientela, delle misure e delle modalità di trasmissione degli ordini a tali intermediari e delle categorie degli strumenti finanziari trattati.

1.2 DESTINATARI

I principali destinatari della presente Policy sono i **dipendenti** della SIM, nonché i **Consulenti Finanziari** già inseriti ed in fase di inserimento nella SIM.

2. PREMESSA

Fermo restando che la SIM eroga servizi di gestione di portafoglio, anche in delega di gestione, la stessa ha inteso procedere a richiedere un’autorizzazione al fine di prestare altresì il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e) e art. 1 comma 5 *sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il “**TUF**”), che disciplina il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della SIM.

Nell’ambito della disciplina MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo la tematica relativa alla *Best Execution* che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini dei propri Clienti; tale disciplina si pone l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli

investitori e di favorire la competizione fra mercati. Tale principio normativo, introdotto con MiFID I, è stato confermato e ripreso anche dalla Direttiva MiFID II e dal già richiamato Regolamento MiFIR.

In tale quadro normativo, la Policy si pone l'obiettivo di illustrare la Policy sulla strategia di trasmissione degli ordini adottata da 4Timing SIM, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento finanziario, in particolare laddove nell'ordine specifico impartito dal cliente non siano da esso definite le modalità di esecuzione (cfr. paragrafo [10](#)).

La SIM non presta il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, né svolge il servizio di negoziazione in conto proprio.

La SIM, nel rispetto dell'obbligo di garantire la *Best Execution* ai propri clienti, considera nell'erogazione dei Servizi alcuni fattori prevalenti (cd. fattori di *Best Execution*, declinati al paragrafo [4](#)) al fine di definire i criteri di selezione degli intermediari (cfr. paragrafo [5](#)) a cui trasmettere gli ordini per la successiva esecuzione per conto della propria clientela.

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della SIM, su proposta degli Amministratori Delegati.

4Timing ha individuato nel Consiglio di Amministrazione il responsabile delle misure e della strategia di trasmissione degli ordini, nonché dell'attività di monitoraggio e di riesame. In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve approvare ed attuare, secondo le competenze che gli sono state attribuite:

- la procedura di selezione delle entità
- la procedura per la trasmissione degli ordini;
- la procedura per la trasmissione di ordini ad entità non inserite nella strategia adottata;
- le informazioni ai clienti;
- la procedura per le istruzioni specifiche ricevute dal cliente;
- la procedura per il monitoraggio e la revisione.

Le Funzioni di Controllo Interno, con particolare riferimento alla Funzione di Compliance per quanto attiene alla verifica di conformità e all'aggiornamento della Policy in uso e alla Funzione Risk Management per quanto riguarda il monitoraggio e l'esame dei negoziatori prescelti dalla SIM, collaborano con gli Amministratori Delegati e riferiscono – ove dovuto – al Consiglio di Amministrazione in merito alla complessiva strategia di trasmissione ordini adottata dalla SIM.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Policy è finalizzata a identificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti (“**Controparti**”, “**Intermediari Negoziatori**” o “**Broker**”) a cui gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La SIM applica le misure e le regole formalizzate nella Procedure per ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini disposti per conto dei portafogli gestiti, dei propri clienti (“**Clienti**”) classificati ai fini MIFID al dettaglio e professionali.

Nei rapporti con i clienti classificati come controparti qualificate, a cui la SIM presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini, la stessa pur attenendosi in via generale alla presente Policy, non è tenuta al rispetto delle procedure di *Best Execution* e delle misure di gestione degli ordini in essa presenti.

4. FATTORI DI BEST EXECUTION

4Timing, quando trasmette gli ordini su strumenti finanziari per conto dei portafogli e dei Clienti, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione almeno i seguenti fattori di Best Execution:

- Prezzo dello strumento finanziario: fattore che implica una valutazione sulla capacità dell’intermediario di massimizzare le opportunità di miglioramento dei prezzi, di curare gli ordini in maniera da attenuare il più possibile gli effetti sfavorevoli nei periodi di elevata volatilità, ovvero di eseguire ordini di dimensione significativa evitando effetti indesiderati sulla dinamica dei prezzi di mercato per i titoli cd. più “sottili” (es. meno liquidi).
- Costi associati all’esecuzione: tutti i costi connessi all’esecuzione dell’operazione, nonché alle successive fasi di *clearing e settlement*, comprese spese e tasse.
- Corrispettivo totale: composto dal prezzo dello strumento finanziario e i costi connessi all’esecuzione dell’ordine.
- Rapidità di esecuzione: opportunità per l’investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti nel momento in cui decide di realizzare un’operazione.
- Probabilità di esecuzione: fattore che implica una valutazione della capacità dell’intermediario di minimizzare il numero di negoziazioni incompiute, in funzione della struttura e della profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato, della sua disponibilità ad eseguire l’operazione per conto proprio e/o dalle strategie messe in atto dal medesimo per avvalersi di altri intermediari.
- Natura dell’ordine: (i) la liquidità offerta, consistente nella disponibilità dell’intermediario a trattare specifici strumenti; (ii) capacità dell’intermediario di eseguire ordini per quantitativi anche molto differenti.
- Probabilità di regolamento: gestione diretta o indiretta del *clearing e settlement* da parte dell’intermediario individuato.
- Altre caratteristiche: individuabili nella capacità dell’intermediario di fornire informazioni tempestive e di qualità sull’esecuzione, di assicurare riservatezza nell’esecuzione degli ordini, di eseguire volumi di negoziazione inusuali.

L’ordine espresso per tali fattori non è rappresentativo del grado di importanza attribuito al momento della trasmissione dell’ordine all’intermediario individuato dalla SIM.

Infatti, l’importanza relativa dei fattori presi in considerazione è stabilita dalla SIM in base ai seguenti criteri:

- Caratteristiche del cliente o dei clienti interessati dall'ordine, a partire dalla loro classificazione come cliente al dettaglio o professionale.
- Caratteristiche dell'ordine.
- Caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (aree geografiche di riferimento, settori merceologici).
- Caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l'ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascun intermediario.
- Messa a disposizione della SIM di materiale di ricerca atto a migliorare i Servizi offerti dalla medesima alla clientela.
- Limiti operativi di affidamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun intermediario.

In particolare, la SIM, nel caso in cui il cliente sia classificato nella categoria dei clienti professionali, nella scelta dell'intermediario al quale trasmettere per l'esecuzione l'ordine da questi ricevuto potrà attribuire maggiore rilevanza alla probabilità di esecuzione e di regolamento, nonché alla rapidità di esecuzione dell'ordine stesso, piuttosto che al corrispettivo totale.

4Timing determina per i clienti al dettaglio l'importanza relativa dei fattori di cui al primo paragrafo in termini di corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, comprensivi di tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

4Timing si riserva di dare presenza ad altri fattori quali la rapidità, le probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed ogni altro costo implicito dell'operazione, purché questi siano strumentali al conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.

In ultimo, la valutazione del peso degli elencati fattori di *Best Execution* è effettuata anche sulla base della liquidità degli strumenti finanziari trattati. Nel caso di strumenti finanziari liquidi alcuni fattori possono essere considerati secondari e di fatto trascurabili, mentre assumono rilevanza maggiore se riferiti a titoli illiquidi.

L'offerta di ricerca da parte dei negozianti, non è mai considerata un fattore di *Best Execution*, poiché questa non attiene strettamente all'esecuzione degli ordini e quindi non deve influenzare la scelta degli intermediari su cui fare affidamento per ottenere il miglior risultato possibile.

5. CRITERI DI SELEZIONE DELL'INTERMEDIARIO

La SIM adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ad altri Intermediari ordini dei Clienti.

Sulla base dei fattori di esecuzione indicati al precedente paragrafo 4, la SIM ha selezionato una lista di Intermediari che provvedono all'esecuzione degli ordini e che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Clienti.

La selezione degli Intermediari è effettuata a valle di una attività di *due diligence*, tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- compatibilità della strategia di esecuzione/trasmissione dell'intermediario, rispetto alla presente Policy;
- reputazione dell'intermediario;
- patrimonializzazione dell'Intermediario;

- disponibilità dell'intermediario di strumentazione automatica di instradamento dell'ordine verso la sede di esecuzione che assicura il miglior risultato possibile;
- livello di accessibilità, su richiesta, ai dati di cui al punto precedente;
- costi totali di negoziazione;
- la circostanza che l'intermediario sia aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi;
- la circostanza che l'intermediario sia aderente altresì ai nuovi mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione di significative dimensioni;
- la circostanza che l'intermediario abbia una presenza locale per l'esecuzione di ordini sui mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari.

È inoltre compito del Risk Manager effettuare con cadenza almeno annuale la valutazione degli Intermediari, tenuto conto di quanto sopra esposto.

Il documento di valutazione è poi sottoposto all'attenzione degli Amministratori Delegati.

L'elenco completo di detti Intermediari, e dei relativi limiti operativi giornalieri, è riportato nell'Allegato 1.

Il medesimo elenco viene aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del Comitato Investimenti sulla base delle necessità dei servizi e, in ogni caso, in occasione della revisione annuale della Policy.

La Società trasmette gli ordini agli Intermediari selezionati dal Comitato Investimenti sulla base della presente Policy; tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio in caso di ordini su strumenti finanziari particolari o in via temporanea per assicurare il raggiungimento del migliore interesse dei clienti, gli ordini potranno essere trasmessi a Intermediari non preventivamente approvati, previa autorizzazione del Responsabile Gestioni di Portafogli.

Di tale circostanza dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione. In tali situazioni, la SIM opera al fine di minimizzare i rischi derivanti dall'operatività in strumenti finanziari e in divise correlati al possibile inadempimento delle controparti.

Il ricorso sistematico ad una nuova entità non è ammesso, se non previa modifica e ampliamento della strategia di trasmissione.

6. MISURE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ORDINI

In relazione agli ordini su strumenti finanziari trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra-UE, la Società ha individuato la strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso la trasmissione degli ordini a:

- Intermediari aventi sede in Paesi membri dell'UE (soggetti "MiFID");
- Intermediari aventi sede in Paesi membri dell'UE (soggetti "MiFID"), che operino direttamente, con o senza stabilimento di succursale, in qualità di aderenti, sui mercati regolamentati dei Paesi extra UE sviluppati, (tipicamente, i broker c.d. "globali");
- Intermediari aventi sede in Paesi extra area UE sviluppati (soggetti "non-MiFID"), aderenti ai rispettivi mercati regolamentati (ad esempio, i broker USA).

La Società autorizza intermediari di cui si avvale anche all'operatività fuori dai mercati regolamentati, purché sia garantita dai medesimi la *Best Execution*.

La Società in ogni caso adotta le seguenti misure di tutela:

- accerta che l'Intermediario disponga di misure di "execution policy", che le consentono di soddisfare in maniera duratura gli obblighi di Best Execution, e che l'applicazione di tali misure sia prevista nell'ambito dei termini contrattuali proposti dall'Intermediario;
- prevede modalità operative interne, con tali Intermediari, che le consentono di ottenere ragionevoli elementi di presunzione circa il miglior risultato ottenibile, nonché modalità di controllo per verificare che detto risultato sia in effetti conseguito.

7. CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Società prevede misure e modalità di trasmissione degli ordini per le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Strumenti finanziari azionari.
- Strumenti finanziari del mercato monetario, obbligazionari quotati, non quotati e trattati OTC.
- Strumenti derivati aventi come sottostante azioni, indici azionari, tassi o divise (anche negoziati OTC);
- ETF e altri OICR quotati.

Relativamente agli ordini impartiti agli Intermediari individuati sulla base della presente Policy, la SIM lascia ai medesimi il compito di identificare le possibili sedi di esecuzione o controparti, tra le seguenti:

- mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF");
- intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ponendosi in contropartita (internalizzatori sistematici)
- Sistemi organizzati di negoziazione ("OTF");
- Over the Counter ("OTC").

7.1 STRUMENTI FINANZIARI AZIONARI – ETF – OICR

In funzione dell'importanza assegnata ai fattori elencati al paragrafo 3 e a quanto richiamato nel paragrafo 5, la Società identifica gli intermediari le cui misure di esecuzione degli ordini ("execution policy") sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento; nonché gli intermediari soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una valutazione di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini.

| |
|---------------------------|
| Azioni italiane ed estere |
| OICR |
| ETF |

Gli strumenti azionari, gli ETF e gli OICR quotati (indipendentemente dalla natura dei sottostanti) sono trasmessi al soggetto negoziatore che provvede ad eseguirli direttamente, nel caso di trattazione sui mercati organizzati e/o gestiti da Borsa Italiana ovvero, diversamente, a farli eseguire da primari intermediari sui mercati regolamentati di riferimento .

Le disposizioni relative agli OICR – ove non quotati – sono trasmesse direttamente agli asset manager, anche per il tramite della Banca Depositaria.

Gli intermediari riportati nell'Allegato 1 sono pertanto considerati in grado di assicurare un'elevata efficienza e qualità nell'esecuzione della tipologia di ordini che la Società normalmente trasmette loro.

7.2 STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONARI QUOTATI, NON QUOTATI E TRATTATI OTC

In relazione agli ordini su strumenti obbligazionari quotati trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra area UE, la Società individua la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso l'applicazione delle misure di trasmissione degli ordini e di tutela indicate al precedente paragrafo [5](#).

In funzione dell'importanza assegnata ai fattori di *Best Execution* e a quanto richiamato in questa sede, la Società identifica gli intermediari le cui misure di esecuzione degli ordini ("*execution policy*") sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento; nonché gli intermediari soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una valutazione di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini.

| |
|---|
| Obbligazioni |
| EURO-Obbligazioni |
| Obbligazioni non quotate o quotate su mercati illiquidi |

Sono trasmessi al soggetto negoziatore che provvede ad eseguirli sul mercato MOT.

| |
|---|
| Obbligazioni non quotate |
| Obbligazioni quotate su mercati illiquidi |

Sono trasmessi al soggetto negoziatore, che provvede ad eseguirli direttamente. Il prezzo verrà determinato attraverso modelli interni di valutazione e prendendo a riferimento le quotazioni rilevabili dai principali circuiti elettronici di trattazione.

Gli intermediari riportati nell'Allegato 1 sono pertanto considerati in grado di assicurare un'elevata efficienza e qualità nell'esecuzione della tipologia di ordini che la Società normalmente trasmette loro.

7.3 STRUMENTI DERIVATI AVENTI COME SOTTOSTANTE AZIONI, INDICI AZIONARI, TASSI O DIVISE

In relazione agli ordini relativi a strumenti finanziari derivati aventi come sottostante azioni, indici azionari, obbligazioni, tassi o divise e negoziati in mercati regolamentati UE o di altri Paesi sviluppati, trattandosi di strumenti quotati ed in genere caratterizzati da un elevato grado di liquidità, la Società ha individuato la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso l'applicazione delle misure di trasmissione degli ordini e di tutela indicate nella Policy.

Per quanto invece concerne la ricezione da parte della clientela di ordini di acquisto/vendita su strumenti della specie "Strumenti finanziari derivati aventi come sottostante azioni, indici azionari, tassi o divise e negoziati OTC", la Società adotta, in aggiunta alle misure previste nel capoverso che precede, ulteriori metodologie per garantire che il miglior risultato possa essere conseguito nell'operazione, indipendentemente dal fatto che essa operi con una controparte che sia soggetto MiFID o con altra controparte che, in ragione del Paese di residenza, non sia soggetta a tale normativa.

Ciò posto, la Società adotta modalità operative che le consentono di accertare, con riferimento alla specifica sede di esecuzione ed alle caratteristiche degli strumenti derivati trattati, il conseguimento del miglior risultato possibile attraverso:

- il confronto, ove possibile, con il prezzo di strumenti simili quotati nei rispettivi mercati;
- la verifica, attraverso modelli di valutazione interni, della quotazione dello strumento ottenuta e delle singole componenti che la determinano.

Per agevolare tale processo di verifica, in tali casi, la Società predilige quali sedi di esecuzione intermediari residenti in Paesi membri della UE (soggetti MiFID), di primario standing, dotati di sistemi di valutazione degli

strumenti derivati basati su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, dichiarate alla propria clientela, e che si adoperino con trasparenza nella comunicazione alla medesima delle componenti di calcolo utilizzate.

In funzione dell'importanza assegnata ai fattori elencati al paragrafo 3 e a quanto richiamato in questa sede, la Società ha identificato gli intermediari le cui misure di esecuzione degli ordini ("*execution policy*") sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento; nonché gli intermediari soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una valutazione di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini (cfr. Allegato 1).

8. INFORMATIVA AI CLIENTI

Al fine di assicurare ai Clienti un'adeguata informazione alla strategia di trasmissione degli ordini adottata dalla Società, prima dell'avvio del rapporto ai medesimi vengono fornite sintetiche informazioni relative alla strategia di trasmissione e di ricezione ordini, nell'ambito dell'informativa precontrattuale.

Inoltre, una sintesi del presente documento, che include l'elenco degli Intermediari, è messa a disposizione del pubblico di clienti ed investitori, attraverso il sito internet della SIM.

9. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Nel caso specifico di istruzioni di investimento del cliente, la Società eseguirà l'ordine in adempimento di tale specifica istruzione.

Se l'istruzione si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la SIM applicherà la presente Policy agli aspetti dell'ordine per i quali manchino raccomandazioni dettagliata da parte dell'investitore al fine di consentire, per quanto possibile, il raggiungimento della *Best Execution*.

10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA

La SIM verifica l'efficacia della *Policy* con cadenza almeno annuale, monitorando in particolare la qualità dell'esecuzione da parte degli intermediari selezionati identificati, al fine di porre rimedio alle eventuali carenze.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi al riesame della Policy con cadenza almeno annuale, ovvero con maggior frequenza, ove se ne ravvisi la necessità.

La SIM provvede ad aggiornare le informazioni relative al servizio di Trasmissione degli Ordini presenti sul sito, qualora necessario, nonché ad aggiornare la propria informativa precontrattuale, trasmettendone copia ai propri Clienti, alla prima occasione utile.

Non sono, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'elenco degli intermediari selezionati e/o ai relativi riferimenti.

Il Cliente può richiedere in ogni momento copia della presente *Policy* alla SIM.